



Comune di Garniga Terme  
Provincia di Trento

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 04/2021**

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO. Approvazione del Piano Economico Finanziario e determinazione della Tassa Rifiuti 2021. Immediata eseguibilità.**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **20.00**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale per la seduta in conformità alle prescrizioni dettate dall'emergenza epidemiologica.

Presenti i Signori:

1	LINARDI	VALERIO
2	CAINELLI	ANGELA
3	CARBONARI	ROMANO
4	COSER	MARCO
5	COSER	RENATO
6	DE PAOLA	MANUELA
7	DORIGOTTI	CARLO
8	FRIZ	LORENZO
9	IANES	GIORGIO
10	NICOLODI	FABIOLA

ASSENTI

giust.	ingiust

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale dott. Paolo Chiarenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il sig. Linardi Valerio, nella sua qualità di Sindaco, invita i presenti alla trattazione dell'oggetto suindicato.

Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito di regolare istruttoria.

Ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della L.P. n. 20/2016, dall' 1 gennaio 2020 è cessata la vigenza dell'articolo 8 della L.P. n. 5/1998, sulla base del quale la Provincia Autonoma di Trento aveva definito un proprio modello tariffario esposto e descritto nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972/2005 e ss.mm..

Dal 1° gennaio 2020 è in vigore, infatti, un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), elaborato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) conseguentemente a quanto attribuito dal comma 527, art. 1, L. n. 205/2017, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI e TARIP a livello nazionale, dando seguito alla propria delibera n. 443/2019, rubricata: 'DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021'.

Nello specifico, l'allegato 'A' della delibera di cui al precedente periodo, riporta le informazioni in maniera dettagliata ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni riguardanti il nuovo metodo tariffario, oltre a fornire, all'art. 1 'Definizioni' una doverosa indicazione in relazione al PEF, catalogato come: *'Piano Economico Finanziario elaborato a norma dell'art. 8 del d.P.R n. 158/99 dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU, ai sensi delle disposizioni del presente Allegato A, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario'*

La successiva delibera di ARERA n. 444/2019, rubricata "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*", definisce gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023.

Per tale motivo, anche le bollette che verranno emesse in relazione al servizio in parola dovranno contenere le indicazioni ricavabili dalla delibera di cui al punto precedente in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Il Comune di Garniga Terme applica già dagli anni pregressi la Tassa sui rifiuti TA.RI. sulla scorta delle disposizioni desumibili ai commi da 641 a 666, art. 1. L. 147/2013, per cui in continuità con il passato, si mantiene lo stesso impianto anche per l'anno 2021;

Il riferimento normativo per la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani si riscontra nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*".

L'art. 4 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TA.RI., approvato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 24 luglio 2020, in materia di gestione e costo del servizio prevede che *il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario secondo le direttive di ARERA.*

Il combinato disposto dei commi 2 e 3 del successivo art. 5 in continuità con gli anni pregressi, sancisce: *'che la tariffa del tributo determinata annualmente in base al piano economico finanziario (PEF) redatto in conformità alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al D.P.R. 158/1999 ove applicabile, dovrà garantire la copertura integrale del costo del servizio'*;

Il Piano Finanziario deve presentare le caratteristiche riassunte nel già più volte menzionato allegato alla delibera ARERA n. 443/2019; i contenuti minimi elencati all'art. 18 comprendono:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - la ricognizione degli impianti esistenti.

Il PEF deve altresì includere una tabella - corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nello stesso allegato alla delibera ARERA n. 443/2019.

Il Comune di Garniga Terme, per l'acquisizione dei dati e degli elementi necessari per la predisposizione del PEF, si è rivolto al gestore del servizio, A.S.I.A. di Lavis, per quanto di competenza dello stesso;

Lo stesso Ente gestore ASIA ha provveduto a redigere, a norma dell'art. 6, punto 6.2 della delibera ARERA n. 443/2019 la necessaria dichiarazione di veridicità ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'autenticità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, dichiarazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

L'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel Piano economico finanziario 2021, predisposta dall'Ente gestore ASIA, sono stati quantificati in Euro 52.515,88.= (con un incremento di circa il 3,60% rispetto al piano 2020, suddivisi tra € 24.764,22 costi variabili ed € 27.751,66 costi fissi);

E' compito dell'Ente Territorialmente Competente, od altro soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, procedere alla 'validazione' consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

A tal proposito, con delibera della Giunta comunale n. 3 dd. 9 febbraio 2021, si sono delegati alla validazione del Piano Economico Finanziario di ASIA i Revisori dei Conti dei Comuni di LAVIS, MEZZOCORONA e VALLELAGHI, attribuendo nel contempo la delega a fungere da capofila al Comune di Lavis, che ha formalizzato l'incarico ai tre revisori menzionati con provvedimento giuntale n. 34 dd. 15 febbraio 2021;

Il Comune di Lavis, a sua volta, ha trasmesso a tutti i Comuni del bacino ASIA, con nota acquisita al prot. generale n. 852 dd. 17 marzo 2021, il Parere di Validazione del PEF 2021;

Atteso che la superficie produttiva di rifiuti delle utenze domestiche è pari a circa il 84,3%, mentre quella delle attività produttive è pari a circa il 15,7%.

Esaminata la proposta di Listino tariffario elaborato dall'Ente gestore ASIA di Lavis sulla base del nuovo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019, da cui si evince quanto di seguito:

- € 38.803,96.= pari a circa il 74,00% del totale, imputabili alle utenze domestiche, con l'ulteriore differenziazione tra costi fissi e costi variabili, rispettivamente, pari al 60,00% e 40,00% circa;
- € 13.711,91.= pari a circa il 16,00% del totale, imputabili alle utenze produttive, con l'ulteriore differenziazione tra costi fissi e costi variabili, rispettivamente, pari al 31,00% e 69,00% circa.

Dato atto che, a norma dell'art. 12, comma 9, del più volte citato Regolamento comunale in materia, *'La commisurazione della tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune già iscritti nella lista di carico per la propria abitazione principale, o conviventi degli stessi, avviene tenendo conto del numero dei componenti la propria famiglia anagrafica, sommando le superfici dei diversi insediamenti al solo fine dell'applicazione della quota fissa della tariffa.'*

Richiamato l'art. 16 del Regolamento in parola, che prevede, al comma 3, le seguenti agevolazioni: *'Per il titolare di utenze domestiche che pratica il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal "Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale", è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa pari ad € 12,00 per singola utenza.'*

Acclarato che, il successivo art. 17, rubricato *'Riduzione per motivi di servizio'* stabilisce l'agevolazione pari al 50% della quota variabile della tariffa nei casi in cui, con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza.

Richiamato, da ultimo, l'art. 18 *'Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento'*, che prevede, in talune situazioni, la sostituzione totale o parziale del Comune al soggetto tenuto al pagamento e precisamente:

- 1) *Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:*
  - a) *I locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo alle scuole medie) sia pubbliche che equiparate che private;*
  - b) *I locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali;*
  - c) *per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.*

sostituzioni che si concretizzano in circa € 1.550,00.= annui (compresa la TA.RI. dovuta per i locali occupati dagli uffici comunali).

Rilevato che il gestore del servizio ASIA di Lavis può fornire, a domanda individuale, servizi complementari ed integrativi rispetto alla gestione della Tassa di cui al Regolamento comunale richiamato (art. 22);

Appurato che, per l'utilizzo dei servizi in parola, il gestore determina il corrispettivo dovuto dagli utenti richiedenti;

Esaminato il listino attività per l'anno 2021, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, in cui vengono descritti i servizi forniti ed il relativo corrispettivo richiesto;

Ritenuto di procedere ad approvare il Piano Economico Finanziario per l'anno 2021, le tariffe da applicare per lo stesso anno, nonché il listino attività extra tariffarie per l'anno 2021 al fine di fornire agli eventuali utenti richiedenti certezza riguardo il costo da sostenere;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dal parere di regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, reso dal Responsabile del proprio servizio, così come allegati "allegato A" alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- Atteso che, sulla base dei dati e degli elementi forniti da A.S.I.A. ai quali sono stati aggiunti quelli di competenza diretta del Comune (personale, spazzamento strade ...) è stato redatto il piano finanziario che forma parte integrante del presente provvedimento, secondo le indicazioni fornite da ARERA con la delibera n. 443/2019;
- Considerato che il termine per deliberare i Regolamenti comunali in materia di Tariffe ed Aliquote sui tributi locali, così pure per le tariffe ed aliquote stesse, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come esplicitamente previsto

dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 (finanziaria per l'anno 2002), che sostituisce il comma 16 dell'art. 52 della legge 23.12.2000, n. 388.

- Ricordato che il termine per l'approvazione del bilancio comunale per il 2021 è fissato al 31 marzo 2021, come da Decreto Ministero dell'Interno dd. 13 gennaio 2021 e da Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, Punto 8;
- Sentita la discussione di cui nel processo verbale di seduta;
- Visto l'allegato alla Deliberazione ARERA Autorità di Regolazione di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 443 dd. 31 ottobre 2019: '*Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018 – 2021 MTR*';
- Vista la Deliberazione ARERA Autorità di Regolazione di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 444/2019: '*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*'
- Visto il D.L. n. 34 dd. 19 maggio 2020, specificatamente l'art. 138 dello stesso;
- Richiamato il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. ed integrazioni;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati TA.RI. approvato con proprio provvedimento n. 19 dd. 24 luglio 2020;
- Visto il Regolamento di contabilità;
- Giudicata la proposta meritevole di accoglimento;

Con voti favorevoli nr. 10 (dieci), contrari nr. 0 (zero) e astenuti nr. 0 (zero) espressi per alzata di mano, su nr. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, nominati in apertura di seduta, e separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto nonché una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo,

## **DELIBERA**

- di approvare la proposta di provvedimento relativa all'oggetto:
1. di approvare, con riferimento all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed al metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018 – 2021 MTR di cui all'allegato A della delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA, il PEF - Piano Economico Finanziario - per l'anno 2021, che, completo degli allegati come di seguito, forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:
    - ☞ la relazione di accompagnamento al PEF 2021 secondo la Delibera ARERA 443/2019/R/rif dell'Ente Gestore ASIA,
    - ☞ la relazione di accompagnamento al PEF 2021 secondo la Delibera ARERA 443/2019/R/rif dell'Ente Territorialmente Competente,
    - ☞ la dichiarazione di veridicità del Rappresentante legale dell'Ente Gestore ASIA,
    - ☞ validazione del PEF 2021 da parte dei Revisori dei Conti incaricati di cui in premessa
  2. di approvare, conseguentemente, la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani TA.RI., a valere dal 1° gennaio 2021, per le utenze domestiche e non domestiche, costituita da una quota fissa ed una quota variabile, sulla base del metodo presuntivo e come esposto nei prospetti riepilogativi che seguono:

**TARIFFA UTENZA DOMESTICA**

	Quota Fissa 2021	Quota Variabile 2021
Componenti	Euro/mq./anno	Euro/anno
1	0,4611.=	18,9510.=
2	0,5379.=	44,2189.=
3	0,5928.=	56,8529.=
4	0,6367.=	69,4868.=
5	0,6806.=	91,5963.=
6 e oltre	0,7931.=	103,2704.=
Abitazione a disp. Comp. 1	0,4611.=	0,000.=
Abitazione a disp. Comp. 2	0,5379.=	0,000.=
Abitazione a disp. Comp. 3	0,5928.=	0,000.=
Abitazione a disp. Comp. 4	0,6367.=	0,000.=
Abitazione a disp. Comp. 5	0,6806.=	0,000.=
Abitazione a disp. Comp. 6	0,7931.=	0,000.=
Non residenti comp. 2	0,5379.=	44,2189.=
Non residenti comp. 3	0,5928.=	56,8529.=

**TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA**

		Quota Fissa 2021	Quota Variabile 2021
	Categoria	Euro/mq./anno	Euro/mq./anno
1.	Luoghi di culto, Scuole, Associazioni	0,2224.=	0,4819.=
2.	Campeggi, distributori carburanti	0,0000.=	0,0000.=
3.	Stabilimenti balneari	0,2641.=	0,5765.=
4.	Esposizioni, autosaloni	0,0000.=	0,0000.=
5.	Alberghi ed Aziende di agriturismo con ristorante	0,7437.=	1,6293.=
6.	Alberghi ed Aziende di Agriturismo senza ristorante	0,5560.=	1,2141.=
7.	Case di cura e riposo	0,0000.=	0,0000.=
8.	Uffici, agenzie, studi professionali	0,6950.=	1,5218.=
9.	Banche e istituti di credito	0,3822.=	0,8341.=
10.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,0000.=	0,0000.=
11.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,7436.=	1,6311.=
12.	Attività artigianali tipo botteghe: ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,0000.=	0,0000.=
13.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, riparazione motocicli e gommisti	0,0000.=	0,0000.=

14.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,0000.=	0,0000.=
15.	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,0000.=	0,0000.=
16.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,0000.=	0,0000.=
17.	Bar, caffè, pasticceria	0,0000.=	0,0000.=
18.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,0000.=	0,0000.=
19.	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,0703.=	2,3337.=
20.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,0000.=	0,0000.=
21.	Discoteche, night club	0,0000.=	0,0000.=

3. di dare atto che l'eventuale nuova utenza collocabile in una delle categorie non domestiche la cui tariffa risulta pari a zero, per l'anno in corso troverà corrispondenza nella categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti;
  4. di dare atto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della parte fissa e variabile della tariffa, trovano giustificazione nell'adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici individuati su macroambiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
  5. di sottolineare che, secondo le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il gettito conseguente alle tariffe come determinate con il presente provvedimento, garantirà, per l'anno 2021, una copertura dei costi esposti nel piano finanziario pari ad € 52.515,88.=;
  6. di approvare il listino attività varie anno 2021 così come predisposto dal Gestore ASIA di Lavis ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale, sottolineando che i corrispettivi richiesti agli utenti richiedenti i servizi sono complementari ed integrativi rispetto alla tariffa determinata per lo stesso anno e non generano, quindi, nessuna ripercussione sul Piano Finanziario;
  7. di trasmettere ad ARERA la presente deliberazione consiliare completa degli allegati, a cura dell'Ufficio comunale competente e mediante la piattaforma on-line predisposta dall'Autorità, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 6 della delibera n. 443/2019 della stessa Autorità;
  8. di dichiarare la presente determinazione con voti favorevoli nr. 10 (dieci), contrari nr.0 (zero) e astenuti nr. 0 (zero), espressi per alzata di mano, su nr. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di provvedere ad attuare nel minor tempo possibile i provvedimenti che ne conseguono;
9. di dare evidenza, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. dell'art.183 comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- ed ai sensi della Legge 241/1990 e s.m. e della L.P. 23/1992 s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.02.07.2010, n. 104;
  - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti sostanziali dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, di seguito indicati, e vista la normativa vigente in materia, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e della relativa istruttoria, si esprime **parere favorevole** relativamente alla regolarità tecnica dell'atto, come richiesto dagli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2.

- a) *non si quantifica nessun introito oltre a quello proveniente dalla tariffa stessa a copertura dei costi*
- b) *riflessi indiretti: non sussistenti.*

Addì, 16 marzo 2021



UFFICIO TRIBUTI  
Il Funzionario Responsabile  
f.to dott.ssa Cesira Cova

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Valerio Linardi



IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Paolo Chiarenza

### ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 della L.R nr. 2 del 03.05.2018 **ed è dichiarata immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <http://albotelematico.tn.it/bacheca/garnigaterme>, dal giorno sotto riportato per dieci giorni consecutivi, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

Addì, 23 marzo 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Paolo Chiarenza